



REPUBBLICA ITALIANA 107/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Massimo LASALVIA	Presidente
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere relatore
Natale LONGO	Consigliere
Stefania PETRUCCI	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'appello in materia pensionistica iscritto al n. **60450** del registro di segreteria, proposto da *omissis*, nato a *omissis* il *omissis*, c.f. *omissis*, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Paolo Bonaiuti, c.f. BNTPLA66B05C745M, pec paolobonaiuti@ordineavvocatiroma.org e dall'avv. Susanna Chiabotto, c.f. CHBSNN64S45L219T, pec susannachiabotto@ordineavvocatiroma.org e con gli stessi elettivamente domiciliato a Roma, Via Riccardo Grazioli Lante 16, come da delega in atti,

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, c.f. 80078750587, con sede in Roma, via Ciro il Grande 21,

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Lidia Carcavallo, c.f. CRCLDI68C66F839U, pec avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it, Antonella Patteri, c.f. PTTNNL60E49D665K, pec avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it, Giuseppina Giannico, c.f. GNNGPP70B57D883T, pec avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it, Antonietta Coretti, c.f. CRTNNT58D53L117B, pec avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it e Sergio Preden, c.f. PRDSRG72L16H501O, pec avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it e con gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto, come da delega in atti;

avverso

la sentenza n. 936/2021 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, depositata il 2 novembre 2021.

VISTO l'atto di appello;

ESAMINATI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, alla pubblica udienza del 5 giugno 2025, con l'assistenza del Segretario dr.ssa Rita Maria Dina Cerroni, il relatore cons. Fabio Gaetano Galeffi e l'avv. Lidia Carcavallo per l'Inps: nessuno è comparso per la parte appellante.

Svolgimento del processo

Con atto depositato in segreteria il 22 dicembre 2022, *omissis* ha impugnato la sentenza in epigrafe, con cui è stato respinto il ricorso tendente ad ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico: - ai sensi dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973; - ai sensi dell'art. 3,

comma 7, del d. lgs. n. 165/1997; -mediante ricalcolo dell'I.i.s. in quota A; con decorrenza dalla data di cessazione dal servizio, con i rilevati arretrati maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione sino al soddisfo, a mente delle sentenze delle SS.RR. nn. 10/2002 e 8/2007.

L'appellante ha censurato la sentenza appellata, formulando i seguenti motivi di impugnazione: 1) violazione per mancata e/o errata applicazione della percentuale del 44% prevista dall'art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973, mancanza di motivazione e/o motivazione apparente e/o contraddittoria; vizio nei presupposti; 2) violazione per mancata applicazione del beneficio previsto dall'art. 3, comma 7, del d. lgs. n. 165/1997, mancanza di motivazione e/o motivazione apparente e/o contraddittoria; vizio nei presupposti; 3) violazione per mancata e/o errata applicazione del beneficio dei sei scatti ex art. 4 della l. n. 165/1997 con correlativa maggiorazione del 18%, mancanza di motivazione e/o motivazione apparente e/o contraddittoria; vizio nei presupposti; 4) violazione per mancata, falsa ed errata applicazione dell'art. 99 del d.P.R. n. 1092/1973, dell'art. 13 d. lgs. n. 403/1992 in combinato disposto con l'art. 15 della l. n. 724/1994, dell'art. 1, commi 13 e 20, della l. n. 335/1995; mancanza di motivazione e/o motivazione apparente e/o contraddittoria; vizio sui presupposti; 5) violazione per mancata, falsa ed errata applicazione dell'art. 31, comma 3, del c.g.c.; ha quindi concluso: riconoscere il diritto vantato dall'odierno appellante in prime cure o in subordine rimettere gli atti al primo

Giudice ai sensi dell'art. 170, quarto comma, del c.g.c..

L'Inps si è costituito in giudizio il 13 dicembre 2024, deducendo: - che il trattamento di cui all'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 invocato dall'appellante andrebbe valutato ai sensi dell'art. 1, commi 101 e 102, della legge n. 234/2021, entrato in vigore il 1° gennaio 2022; - che il trattamento ex art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 165/1997 non sarebbe spettante sulla base della normativa di riferimento e della giurisprudenza in materia; - che, in ordine all'art. 4 del d. lgs. n. 165/1997, il beneficio è stato riconosciuto, senza che la parte abbia formulato specifiche doglianze sul calcolo, il quale comunque risulterebbe esulare dai limiti dell'appello, sia in quanto non oggetto di gravame, sia ai sensi dell'art. 170 c.g.c.; - che le doglianze di parte in ordine al calcolo dell'i.i.s. non sarebbero fondate, sulla base della normativa di riferimento e dell'orientamento della giurisprudenza; - che la condanna alle spese di lite conseguita in prima sarebbe una evidente conseguenza della soccombenza. L'Inps ha reiterato infine l'eccezione di prescrizione già formulata in primo grado ed ha chiesto il rigetto integrale dell'appello, con ogni conseguente provvedimento.

Chiamato all'udienza del 16 gennaio 2025, il giudizio è stato rinviato alla data odierna, ai sensi dell'art. 196 c.g.c., per l'assenza dei difensori dell'appellante.

All'udienza del 5 giugno 2025, i difensori di parte appellante non sono comparsi e la difesa dell'Inps si è rimessa alle valutazioni della Corte.

All'esito della mancata comparizione dei difensori di parte appellante, la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

In via pregiudiziale, va rilevato, in rito, che all'udienza del 16 gennaio 2025, la Sezione, avendo constatato l'assenza dei difensori dell'appellante, ha pronunciato ordinanza a verbale, rinviando la trattazione - ai sensi dell'art. 196 c.g.c. - al 5 giugno 2025.

La predetta ordinanza a verbale, con cui il giudizio è stato rinviato all'odierna udienza, è stata trasmessa in data 29 gennaio 2025, a mezzo pec, dalla Segreteria di questa Sezione ai difensori dell'appellante.

La Sezione a questo punto dà atto del verificarsi delle condizioni previste dall'art. 196 c.g.c., a mente del quale se l'appellante non compare all'udienza di discussione, benché si sia anteriormente costituito, il Collegio rinvia la causa ad una successiva udienza della quale la segreteria dà comunicazione all'appellante; se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio.

È, infatti, acclarata la mancata comparizione dei difensori di parte appellante all'odierna udienza del 5 giugno 2025 ed a quella precedente del 16 gennaio 2025.

Pertanto, l'appello va dichiarato improcedibile ai sensi del richiamato art. 196 c.g.c.; le spese di difesa sono compensate ai sensi dell'art. 31 c.g.c., stante la definizione in rito del giudizio; nulla per le spese di giudizio, stante la natura previdenziale della

controversia.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il giudizio d'appello promosso da *omissis* nei confronti dell'Inps ed iscritto al n. **60450** del ruolo generale; spese di difesa compensate; nulla per le spese di giudizio. Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 giugno 2025.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

f.to Fabio Gaetano Galeffi

f.to Massimo Lasalvia

Depositata in Segreteria il 29/07/2025

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi